



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1375 del 19/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1198 del 27/10/2021

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1321.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 31 del 25/01/2021)

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 328 del 01/04/2014 la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, giusto Verbale medico del 23/01/2014 dell'ASL di Messina – Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap;

VISTA l'istanza dell' 8/10/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 34163/21, con la quale la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 61 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 02/11/2021 al 22/06/2022, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D. Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di novembre 2021 giorni: 02,03,15,16,22,23,29,30;

mese di dicembre 2021 giorni: 06,07,13,14,27,28;

mese di gennaio 2022 giorni: 10,11,17,18,24,25,31;

mese di febbraio 2022 giorni: 01,07,08,14,15,21,22,28;

mese di marzo 2022 giorni: 01,07,08,14,15,21,22,28,29,

mese di aprile 2022 giorni: 04,05,11,12,19,26,27;

mese di maggio 2022 giorni: 02,03,09,10,16,17,23,24,30;

mese di giugno 2022 giorni: 06,07,13,14,20,21,22;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dipendente;

VISTO il nulla-osta del Comandante del Corpo Polizia Metropolitana;

CONSIDERATO che la dipendente è l'unica figlia convivente con la madre ed è la referente unica per l'assistenza del proprio genitore disabile;

CHE la dipendente e la madre sono residenti allo stesso indirizzo, stesso numero civico, ma interni diversi, come da dichiarazione della dipendente allegata all'istanza sopraccitata;

VISTA la circolare n° 1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - che, tra l'altro, prevede che il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave, siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D. Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA, inoltre, la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, il requisito della convivenza;

VISTO, altresì, il punto 3, lettera b, della circolare n°1 del 21.02.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica che chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art.33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto

sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso la dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora la dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà a interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che la dipendente con matricola in oggetto indicata ha già usufruito di giorni 38 di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i 61 giorni richiesti ai 38 usufruiti, la stessa totalizzerà giorni 99 di congedo straordinario retribuito;

CHE il congedo straordinario retribuito non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ad usufruire di 61 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 02/11/2021 al 22/06/2022, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.4 del D. Lgs. n.119/2011, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di novembre 2021 giorni: 02,03,15,16,22,23,29,30;

mese di dicembre 2021 giorni: 06,07,13,14,27,28;

mese di gennaio 2022 giorni: 10,11,17,18,24,25,31;

mese di febbraio 2022 giorni: 01,07,08,14,15,21,22,28;

mese di marzo 2022 giorni: 01,07,08,14,15,21,22,28,29,

mese di aprile 2022 giorni: 04,05,11,12,19,26,27;

mese di maggio 2022 giorni: 02,03,09,10,16,17,23,24,30;

mese di giugno 2022 giorni: 06,07,13,14,20,21,22;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito, i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, la dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa, nei seguenti giorni: 04,17 e 24 novembre 2021; 01,09, 15 e 29 dicembre 2021; 12,19 e 26 gennaio 2022; 02,09,16 e 23 febbraio 2022; 02,09,16,23 e 30 marzo 2022; 06,13,20 e 28 aprile 2022; 04,11,18,25 e 31 maggio 2022; 08,15 e 23 giugno 2022;

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio"

Al Comandante del Corpo Polizia Metropolitana";

Alla Dirigente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari” - Servizio “Gestione Economica del Personale”, per gli adempimenti di competenza;

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 31 del 25/01/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 31 del 25/01/2021)